

Economia

LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.lavoro@repubblica.it

L'azienda non versa al fondo le quote del Tfr: quali tutele per il lavoratore?

a cura della redazione *Economia*

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Il caso trattato a Pavia e le sue implicazioni

Ascolta l'articolo

21 GIUGNO 2026 ALLE 15:00 2 MINUTI DI LETTURA

Con la sentenza 27 maggio 2026, n. 491, il Tribunale di Pavia ha deciso una controversia promossa da un lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che aveva rassegnato le dimissioni, sostenendo che la società datrice di lavoro aveva omesso il pagamento delle spettanze retributive maturate e chiedendo l'accertamento della giusta causa delle dimissioni e la condanna della società

stessa a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. Il medesimo lavoratore lamentava, inoltre, il mancato versamento del datore, al fondo pensione complementare prescelto, di quote di Tfr.

Si costituiva in giudizio la società di gestione del fondo pensione ma non la datrice di lavoro. Il caso è ricostruito dall'avvocato Andrea Beretta, dello studio Trifirò & Partners.

La prima questione esaminata dal Giudice pavese riguarda la sussistenza della giusta causa di dimissioni. In punto, richiamando l'art. 2119 c.c., è stato, innanzitutto, evidenziato che il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto quando si verifica una causa tale da non consentirne la prosecuzione, neppure in via provvisoria.

Nel caso di specie ed anche in applicazione di tale principio, la sentenza ha, quindi, aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, costituendo la corresponsione della retribuzione la principale obbligazione gravante sul datore di lavoro, il suo significativo inadempimento è idoneo a compromettere il rapporto fiduciario e a giustificare l'immediato recesso del dipendente, senza perdita delle tutele economiche connesse al preavviso.

Accertata la giusta causa, anche in assenza di contrarie deduzioni della datrice di lavoro – neppure costituitasi nel giudizio – il Tribunale ha correttamente liquidato l'indennità sostitutiva, sulla base del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicabile.

Particolarmente significativa è anche la seconda questione affrontata dal Giudice di Pavia, nel capo della decisione dedicato alla previdenza complementare.

In proposito, si è in primis rilevato che, dalla documentazione acquisita, emergeva che il datore aveva effettuato soltanto versamenti parziali, lasciando insoluta una quota rilevante delle somme destinate al fondo pensione.

Quindi, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18477 del 2023, secondo cui le quote di TFR e di contribuzione conferite alla

previdenza complementare acquistano natura previdenziale soltanto con il loro effettivo versamento al fondo. In mancanza di tale adempimento, le somme mantengono, invece, natura retributiva e restano nella disponibilità giuridica del lavoratore, il quale può scegliere se esigere dal datore di lavoro il pagamento diretto in suo favore oppure – come nella fattispecie in esame – l'adempimento tardivo verso il fondo, al fine di ricostituire la propria posizione pensionistica.

In adesione di tale orientamento giurisprudenziale, è stata accolta la domanda del lavoratore di condanna del datore a versare al fondo pensione gli importi relativi ai versamenti omessi.

In conclusione, la sentenza in commento merita di esser segnalata in quanto ha affermato e ribadito rilevanti principi volti a garantire l'effettività delle tutele economiche del lavoratore, tanto nella fase di svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro, quanto con riguardo alla corretta costituzione della posizione previdenziale e del futuro trattamento pensionistico.